

Presupposti

Scheda N.4

L'art. 1 comma 11 che modifica l'art. 267 c.p.p. ed è il punto forse più critico della nuova disciplina: è innegabile, infatti, che la trama originaria del codice di rito inserisca le captazioni tra gli ordinari strumenti investigativi (sommarie informazioni, perquisizioni, etc.), uno dei mezzi di ricerca della prova, attraverso i quali «il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati» (art.330 c.p.p.) e provvedono alla «prosecuzione delle indagini» (art.266 vigente).

Le modifiche, innanzitutto, **pongono una serie di condizioni assai rigide (comma 1, lett. b), c), d)) per l'effettuazione di intercettazioni e videoriprese e per l'acquisizione di tabulati di traffico telefonico e telematico.** Con l'abolizione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e con la sostituzione coi gravi indizi di reato, che divengono sufficienti per i reati di mafia e terrorismo si pone il problema interpretativo se le **condizioni stabilite per i reati ordinari valgono, a differenza che nel testo precedente approvato dalla Camera, anche per i reati di mafia e terrorismo la cui disciplina verrebbe così notevolmente modificata (in peius) rispetto alla situazione attuale. Se l'intenzione del legislatore non è questa sarebbe meglio esprimere la volontà di mantenere un doppio binario, chiaramente distinto, per evitare interpretazioni giudiziali difformi, I nuovi presupposti fissati comunque per i reati ordinari avranno un effetto gravissimo, in senso negativo, sulle relative indagini che subiranno una forte limitazione. Questo effetto sarà ulteriormente aggravato dal fatto che le stesse condizioni valgono, ovviamente, per tutti gli altri reati, compresi i c.d. reati-spia.**

La riforma in discussione altera, dunque, questa scansione nella parte in cui esige che si possano intraprendere attività captative solo nei confronti di indagati, e di soggetti diversi che, sulla base di specifici atti d'indagine, conoscano i fatti per cui si procede. In questo modo l'intercettazione, l'acquisizione di un tabulato o una semplice videoripresa smarriscono la natura di atti tipici d'indagine, per essere postergati al livello di mere attività di riscontro di una responsabilità che si assume in qualche modo già dimostrata.

Non può, poi, non rilevarsi la stridente contraddizione in termini, allorchè, da un lato, si pretendono **gravi indizi di reato**, e, dall'altro, **le operazioni di intercettazioni, di videoripresa o di**

acquisizione di tabulati devono, a giudizio del giudice, essere ritenute assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Inoltre è di comune esperienza che non sempre le notizie di reato che meritano approfondimenti investigativi presentano sin dall'inizio i connotati tipici di delitti commessi dalla criminalità organizzata di tipo mafioso, per i quali nulla si innova. Spesso l'indagine si avvia su elementi che solo successivamente rivelano tale presenza, che va in ogni caso dimostrata. Si pensi ai reati tipici di interesse delle organizzazioni mafiose come riciclaggio, estorsioni, usura, traffico e gestione dei rifiuti, infiltrazioni nei pubblici appalti, o certi omicidi la cui origine non appare chiara, per i quali, in assenza dei presupposti che individuino i soggetti da sottoporre ad intercettazione, non si potrà nemmeno iniziare la ricerca dei responsabili in contesti da secoli tormentati dalla mancanza di collaborazione dei cittadini, pervasi da un diffuso sentimento di omertà e di intimidazione.

Vero è che questa previsione non si applica ai reati di mafia e terrorismo, ma essa indebolisce gravemente l'azione di contrasto anche in questi settori dato che è molto frequente che indagini di mafia si sviluppino prendendo le mosse da indagini di criminalità (apparentemente) comune, si pensi alle indagini per estorsione, rapina, incendio ecc., basate a loro volta su intercettazioni telefoniche o, soprattutto, ambientali.

L'esigenza di conservazione di un cd. doppio binario nella disciplina processuale riferita alle forme più gravi di criminalità deve poter trovare chiara e non equivoca definizione con riferimento al complesso delle materie in relazione alle quali il legislatore riconosce la necessità di una speciale disciplina delle indagini preliminari in funzione di obiettive quanto peculiari difficoltà della ricerca della prova.

Ne discende la logica necessità di assicurare ai procedimenti relativi a tutti i delitti per i quali la legge processuale ha già operato una presunzione di pericolosità, enumerati nell'art.407 co.2, lett.a) c.p.p.

Appare incoerente propugnare politiche rigorose sulla sicurezza e togliere o diminuire l'incisività degli strumenti a disposizione di magistratura e polizia per la repressione di quei reati che maggiormente turbano l'opinione pubblica.

A tal proposito si osserva come il bilanciamento con le esigenze di tutela della riservatezza debba impostarsi più sul piano dell'individuazione della effettiva indispensabilità della limitazione, anche temporale, del diritto individuale, che su quello dello snaturamento dello strumento investigativo per tutta una serie di reati, non ultimi quelli di **violenza sessuale, pedofilia, spaccio di stupefacenti, associazione per delinquere semplice o finalizzata all'immigrazione o al disastro ambientale, rapina, estorsione, usura**, e così via, che tanta insicurezza oggi determinano nei cittadini.

Pertanto, sarebbe opportuna esigenza di coerenza nella politica giudiziaria, che mira a contrastare tale manifestazioni criminali di estrema pericolosità, estendere a tutti i reati menzionati nel comma 14 del maxi-emendamento, che stabilisce il regime di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte (come previsto dalle modifiche dell'art.270, 1° comma c.p.p.) la stessa disciplina prevista soltanto per i reati c.d. di mafia e di terrorismo, di cui all'art.51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (comma 11 lett.d 3 *ter* maxiemendamento).

Infatti, non si può non cogliere una vistosa distonia nel sistema delle captazioni regolate secondo un duplice regime, per effetto del quale per procedere alle intercettazioni in relazione ai delitti di cui all'art.407 comma 2 lett. a) sono indispensabili taluni requisiti soggettivi, mentre qualora si tratti di intercettazioni operate in un diverso procedimento il requisito soggettivo viene meno ed opera il mero trasferimento degli atti. Sono intuibili le ragioni di politica criminale che hanno imposto quest'ultima soluzione: in effetti, i delitti menzionati dall'art.407 citato sono di grande allarme sociale e una diversa formulazione della norma avrebbe recato grave pregiudizio all'attività repressiva, ma allora sarebbe corretto includerli tra quelli indicati dall'art.267 comma 3-ter c.p.p., ossia tra i *serious crimes* che richiedono il solo requisito dei «sufficienti indizi di reato» in modo tale da omologare i presupposti per attivare le intercettazioni e quelli per utilizzarle in altro procedimento (art.270 primo comma c.p.p. - nuova versione).

Una ulteriore e più completa proposta di modifica mirerebbe, poi, ad includere nel novero dei delitti di maggiore pericolosità, ai quali il codice riserva una speciale disciplina di plurimi profili processuali (c.d. doppio binario), altre fattispecie criminose in relazione alle quali l'esperienza rivela, anche in ragione del frequente coinvolgimento di **gruppi criminali organizzati**, l'esistenza di analoghe esigenze di rafforzata tutela delle istanze sociali, collegate alla tempestività e completezza delle investigazioni.

La riforma crea un buco clamoroso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata in violazione della Convenzione di Palermo del dicembre 2000 ratificata dal Parlamento. Oggi l'art.416 c.p. l'associazione a delinquere (fattispecie usata soprattutto al Nord per contrastare i gruppi criminali stranieri che imperversano sul territorio) non mafiosa ma finalizzata spaccio di stupefacenti, immigrazione clandestina , rapine, usura, corruzione, turbativa d asta utilizza ai sensi della disciplina dell'art.13 d.l. 13 maggio 1991 n.152 convertito dalla legge 12 luglio 1991 n.203 tutti gli strumenti di indagine che l'ordinamento appresta anche per i delitti di mafia e di terrorismo, perche' rientra nella nozione di criminalità organizzata. Con la presente proposta che al comma 32 del presente emendamento abroga il citato art.13, questa categoria e' abolita e si è creato il doppio binario solo per i delitti ex art. 51 comma 3

bis. Quindi dall'entrata in vigore della riforma, tutte le limitazioni in termini di durata e di presupposti, previste per i reati cosiddetti ordinari in tema di intercettazioni si applicheranno anche ai reati commessi dai gruppi criminali organizzati non mafiosi.

A non considerare il termine complessivo di 75 giorni +3, non sarà più possibile effettuare intercettazioni ambientali in luoghi privati a meno che non si dimostri che lì si stia commettendo un reato. Pertanto non saranno più aggredite le autovetture, i luoghi di riunione, gli uffici di polizia dove vengono fermati per accertamenti e così via. Privando così gli organi inquirenti di indispensabili strumenti di indagine

Utilizzazione di criteri di valutazione delle prova come strumenti di ricerca della prova

Scheda N.5

Nel testo previsto all'art1 **comma 11 lettera b) dell'emendamento, che introduce il comma 1-bis a modifica dell'art. 267 c.p.p.**, la valutazione dei "gravi indizi" di reato secondo i criteri degli artt. 192 come 3 e 4 e 195 comma 7 c.p.p. restringe ancora di più la possibilità di effettuare intercettazioni, videoriprese e perfino acquisizioni di tabulati; la circostanza è particolarmente grave per i c.d. reati-spia per le ripercussioni sui reati di mafia, e per i reati commessi da gruppi criminali non rientranti nella fattispecie di mafia o terrorismo.

Peraltro, utilizzare criteri di valutazione della prova per uno strumento di ricerca della stessa prova, come le intercettazioni, le riprese audiovisive ed i tabulati, appare assolutamente irragionevole oltre che un'indebita limitazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

